



# CITTA' DI MESAGNE

(Provincia di Brindisi)

## AREA VI - SERVIZI AL TERRITORIO

Ufficio Ecologia - Verde Pubblico

### COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 52 del 29/04/2020

Oggetto: Provvedimenti per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino e misure fitosanitarie per contrastare la diffusione della xylella fastidiosa

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RILEVATO** che con l'arrivo della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "processionaria del pino" (*traumatocampa pityocampa*);

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30-10-2007 la lotta contro la "processionaria del pino" è obbligatoria su tutto il territorio della nazione, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

**CONSIDERATO** che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della "Processionaria del pino";

**RILEVATO** che le forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

**RILEVATO altresì** che in esecuzione a quanto previsto dalla Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 459 del 08.04.2016 si rendono necessari a carico dei proprietari le "misure fitosanitarie" per contrastare la diffusione della xylella fastidiosa sul territorio regionale e quindi comunale, anche in considerazione che il territorio di Mesagne è ritenuto "zona infetta";

**RITENUTO**, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa nei confronti dell'insetto sopracitato nonché procedere a tutti gli interventi fitosanitari previsti contro la xylella fastidiosa;

**FATTO PRESENTE** che l'Amministrazione Comunale sta provvedendo all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

**VISTO** il D.M. del 30.10.2007;

**VISTO** il D.M. del 19.06.2016 art. 17 e s.m.i.

**RITENUTO** di dover provvedere, in via cautelativa, ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

**VISTO** che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure idonee a monitorare, a contenere e

controllare il fenomeno infestante;

**RITENUTO** indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

**VISTO** l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;

**VISTO** in particolare l'art.7 bis del D. Lgs. 267/00 ss.mm.;

**VISTA** la L. 241/90 e ss.mm.;

## **ORDINA**

A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*); dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e in particolare il Pino Silvestre (*Pinus Sylvestris*), Pino domestico (*Pinus Pinea*), Pino d'Aleppo (*Pinus Halepensis*), per la Processionaria. Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali ("bruchi") del lepidottero, i medesimi soggetti obbligati, di cui al punto precedente, dovranno attivarsi per attuare gli interventi di lotta microbiologica secondo le modalità e la tempistica indicate nelle disposizioni vigenti in materia. In particolare si consiglia di utilizzare prodotti fitosanitari biologici (es. *Bacillus Thuringiensis*);

A tutti i proprietari di terreni o che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale ad effettuare altresì gli interventi relativi alle "misure fitosanitarie" previste dalla normativa al fine di contrastare la diffusione della xylella fastidiosa sul territorio comunale, nel rispetto della normativa richiamata in premessa;

## **AVVISA**

1. che le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale nonché di trasportarli presso la piattaforma ecologica;
3. le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. ;
4. La responsabilità dell'inadempienza alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

## **DEMANDA**

all'ufficio di Polizia Municipale e alla ASL competente -Dip. Prevenzione, di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

- 1.all'albo pretorio per 90 giorni consecutivi;
- 2.sul sito Istituzionale;
- 3.tramite affissione nei luoghi pubblici;
- 4.venga trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;

5.venga trasmessa copia alla ASL di Brindisi-Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Medica;

6.venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Mesagne (BR);

7.venga trasmessa alla Stazione Corpo Forestale di Brindisi (BR);

8. venga trasmessa al Commissariato di P.S. di Mesagne (BR)

### **AVVERTE**

Che contro questo provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Mesagne, 29/04/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA VI - Servizi al Territorio**

**F.TO Dott.ssa Francesca ANDRIOLA**

## **ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

N. di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per giorni consecutivi.

*Mesagne, li*

**IL MESSO COMUNALE**

**F.to Cosimo PASIMENI**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.